

# CONVENZIONE

tra

la **Repubblica e Cantone Ticino** (di seguito Cantone), rappresentata dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito DECS)

e

l'**Associazione Castellinaria Festival del cinema giovane** (di seguito Associazione), Bellinzona, rappresentata dalla Presidente e dal Vice Presidente

concernente la concessione degli aiuti finanziari annuali alla rassegna "Castellinaria Festival del cinema giovane" (di seguito Festival) per il periodo 2026-2029;

richiamati:

- gli artt. 8 e 12 della Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e l'art. 2 cpv. 3 del relativo Regolamento del 16 dicembre 2014;
- il Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012;
- la Convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e l'Associazione firmata il 14 settembre 2023, per il biennio 2024-2025, ratificata con risoluzione governativa n. 4373 del 20 settembre 2023;
- la Convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e l'Associazione del marzo 2022, per il quadriennio 2022-2025, ratificata con risoluzione governativa n. 1450 del 23 marzo 2022;
- la lettera del 14 agosto 2024, con la quale l'Ufficio federale della cultura conferma la decisione di stipulare un contratto di prestazioni 2025-2027 con l'Associazione, onorato con un contributo annuo di fr. 90'000.-;

considerato che lo scopo dell'Associazione è quello di organizzare annualmente un festival cinematografico internazionale, in un ambito comunale e cantonale, nonché di promuovere la cultura cinematografica, avendo particolare riguardo alle tematiche legate al mondo dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù;

riconosciuta l'importanza e la validità culturale ed educativa del Festival e tenuto conto del processo in atto di professionalizzazione della struttura organizzativa;

rilevato che il Cantone ha deciso di confermare le modalità del suo intervento in considerazione delle necessità gestionali e finanziarie della rassegna;

accertata la necessità, in accordo tra le parti, di procedere al rinnovo della Convenzione di assegnazione dei contributi annuali per il quadriennio 2026-2029, accorpando i sussidi erogati per il tramite di Convenzioni e decisioni annuali;

## **s i c o n v i e n e :**

### *Art. 1 - Contributi del Cantone*

<sup>1</sup>A favore dell'Associazione sono stanziati per il periodo 2026-2029 i seguenti aiuti finanziari attraverso l'Ufficio fondi Swisslos (di seguito Ufficio fondi):

- 2026: fr. 235'000.-
- 2027: fr. 235'000.-
- 2028: fr. 235'000.-
- 2029: fr. 235'000.-

<sup>2</sup>L'importo del contributo è erogato per le seguenti attività, oggetto in precedenza di procedure indipendenti: Festival Castellinaria, progetti Cinema & Gioventù, Young is Green e CastellInClasse. Gli importi annuali per i singoli progetti sono così suddivisi:

- Festival: fr. 160'000.-
- Cinema & Gioventù: fr. 50'000.-
- Young is Green: fr. 10'000.-
- CastellInClasse: fr. 15'000.-

L'utilizzo dei fondi assegnati ai progetti di cui all'art. 1, in particolare per *Cinema e Gioventù* e *CastellInClasse*, non può essere destinato a concedere la gratuità dell'accesso all'offerta. I fondi attribuiti ai singoli progetti sono di pertinenza delle singole attività elencate e non sono, di regola, trasferibili.

### *Art. 2 - Modalità di versamento*

Gli importi annuali sono versati secondo le modalità seguenti:

- a) 1/2 alla presentazione del preventivo finanziario dettagliato (per attività e complessivo) approvato dall'assemblea generale dell'Associazione;
- b) 1/4 su richiesta scritta nel corso del mese di giugno dell'esercizio di competenza;
- c) 1/4 su richiesta scritta a Festival avvenuto.

### *Art. 3 - Impegni dell'Associazione*

<sup>1</sup>L'Associazione si impegna da parte sua a:

- a) allestire il Festival, prendere le necessarie decisioni, assumere i relativi oneri e liberare il Cantone da qualsiasi responsabilità di fronte a terzi;
- b) adottare e mantenere le misure necessarie per consolidare la struttura finanziaria e professionalizzare la struttura organizzativa dell'Associazione;
- c) incrementare la partecipazione finanziaria di enti terzi in maniera possibilmente proporzionata all'aumento del contributo del Cantone;
- d) utilizzare l'aiuto cantonale non solo per la copertura dei costi d'esercizio, ma anche per finanziare parte degli investimenti necessari per mantenere e incrementare la funzionalità e fruibilità del Festival;
- e) presentare entro il 31 maggio dell'anno di competenza il preventivo finanziario del Festival approvato dall'assemblea generale dell'Associazione;

- f) presentare entro il 31 maggio dell'anno seguente il conto economico e il bilancio d'esercizio verificati da un ufficio di revisione abilitato a tale compito e approvati dall'assemblea generale dell'Associazione;
- g) evidenziare convenientemente, secondo le direttive consultabili sul sito Internet [www.ti.ch/ufficiofondi](http://www.ti.ch/ufficiofondi), il contributo della Repubblica e Cantone Ticino / Fondo Swisslos su tutti gli stampati, documenti visivi (compresi i cartelloni e manifesti pubblicitari, locandine, cartoline, cataloghi, pagine WEB, ecc.) e sonori e nei contatti con i mezzi di comunicazione. Le dimensioni del logo dovranno essere almeno pari a quelle degli sponsor e dei partner principali.

<sup>21</sup> documenti di cui al cpv. 1 lett. e) e f) devono essere trasmessi all'Ufficio fondi, [decs-uf@ti.ch](mailto:decs-uf@ti.ch), con copia alla Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU), [decs-dc@ti.ch](mailto:decs-dc@ti.ch).

#### *Art. 4 - Impegni del Cantone*

Oltre ai finanziamenti menzionati all'art. 1 il Cantone si impegna a garantire:

- a) la completa libertà delle scelte artistiche, di formato e di contenuto;
- b) il sostegno politico del Festival presso gli uffici federali competenti in ambito culturale.

#### *Art. 5 - Esclusione di supplementi*

<sup>1</sup>Gli aiuti finanziari di cui all'art. 1 della presente Convenzione sono definitivi.

<sup>2</sup>Sono esclusi ulteriori crediti supplementari da parte del Cantone a copertura di eventuali deficit d'esercizio per l'organizzazione delle attività e progetti culturali elencati all'art. 1.

#### *Art. 6 - Modalità di rendicontazione e di controllo*

<sup>1</sup>L'Associazione sottopone all'Ufficio fondi con copia alla DCSU entro il 31 maggio dell'anno successivo, un rapporto sull'attività annuale del Festival, che dovrà in particolare includere:

- a) un resoconto sullo stato di avanzamento delle misure già adottate e di quelle previste per il consolidamento e la professionalizzazione della struttura organizzativa del Festival;
- b) indicazioni sui dati statistici del Festival (spettatori, entrate, accrediti, proiezioni, ecc.);
- c) la segnalazione di eventi particolarmente rilevanti.

Il rapporto dovrà essere corredato del programma ufficiale del Festival, della rassegna stampa e di una panoramica sulla copertura mediatica.

<sup>2</sup>L'Ufficio fondi e la DCSU valutano il rapporto di cui al cpv. 1, il conto economico e il bilancio d'esercizio di cui all'art. 3, cpv. 1, lett. f) e comunicano all'Associazione e alla Direzione del DECS eventuali loro osservazioni.

#### *Art. 7 - Inadempienza*

In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione il Cantone può adottare misure di riduzione dei contributi finanziari.

*Art. 8 - Contenziosi*

Le parti si impegnano a dirimere bonariamente eventuali contenziosi e, qualora necessario, a designare un'istanza di arbitrato.

*Art. 9 - Validità e rinnovo*

<sup>1</sup>La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valida per quattro anni.

<sup>2</sup>Le trattative per un'ulteriore Convenzione pluriennale iniziano un anno prima della sua scadenza.

Bellinzona,

per il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport:

La Direttrice:

Il Direttore della Divisione della  
cultura e degli studi universitari:

Marina Carobbio Guscelli

Massimo Zenari

Bellinzona,

per l'Associazione Castellinaria Festival del cinema giovane:

La Presidente:

La Vice Presidente:

Flavia Marone

Tiziana Zaninelli